



COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 30/12/2024

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni

Art. 3 – Accettazione e registrazione degli oggetti rinvenuti

Art. 4 – Stima degli oggetti

Art. 5 – Pubblicità del ritrovamento

Art. 6 – Restituzione documenti al proprietario

Art. 7 – Restituzione beni al proprietario

Art. 8 – Oneri di custodia del bene

Art. 9 - Premio al ritrovatore

Art. 10 - Acquisto della proprietà di cosa ritrovata (art. 929 Codice Civile), da parte del ritrovatore

Art. 11 - Acquisto della proprietà di cosa ritrovata da parte dell'Amministrazione comunale

Art. 12 - Responsabilità

Art. 13 - Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell'Amministrazione Comunale inerenti la gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti nell'ambito del territorio comunale di Cavazzo Carnico.
2. La gestione degli oggetti rinvenuti di cui al precedente comma 1 è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 927 e seguenti del Codice Civile.
3. Il Comune riceve e custodisce tutti i beni mobili smarriti e ritrovati da terzi nel territorio comunale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 del presente regolamento.

Art. 2 – Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:
 - a) agli oggetti ritrovati nell'ambito del territorio del comune, qualora smarriti e non immediatamente riconducibili al legittimo proprietario o possessore.
 - b) ai beni mobili quali le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai veicoli in stato d'abbandono i quali trovano la propria disciplina nel codice della strada e nelle specifiche leggi che regolano la materia;
 - b) agli oggetti palesemente abbandonati perché fuori uso o aventi valore di mero rottame;
 - c) a eventuali armi, munizioni ed esplosivi, sostanze pericolose, nocive o sospette la cui accettazione è di esclusiva competenza delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - d) ai beni con caratteristiche di deperibilità e agli oggetti che si trovano in pessimo stato d'uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza per i quali l'ufficio provvede immediatamente alla distruzione o allo smaltimento.

Art. 3 – Accettazione e registrazione degli oggetti rinvenuti

1. Ogni oggetto ritrovato nel territorio comunale e depositato presso l'ufficio del Comune o in altro luogo reputato idoneo, viene accompagnato da un verbale di consegna contenente la descrizione dell'oggetto stesso, le circostanze del ritrovamento, il luogo, la data, le modalità e la persona che ha ritrovato l'oggetto.
2. I verbali delle operazioni concernenti i beni ritrovati e consegnati all'ufficio sono tenuti in ordine progressivo a valenza annuale.
3. Gli oggetti consegnati all'ufficio verranno fotografati e catalogati in apposito registro a numerazione progressiva anche con l'ausilio di programmi informatici ai fini di consentirne l'individuazione, la catalogazione e il reperimento, eccetto oggetti minuti privi di valore.
4. Nel registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.
5. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, macchine fotografiche, smartphone ecc., saranno debitamente custoditi.

Art. 4 – Stima degli oggetti

Qualora si renda necessario, verrà effettuata idonea stima del valore degli oggetti avvalendosi della consulenza tramite idoneo perito/esperto nominato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Pubblicità del ritrovamento

1. Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile l'avvenuta consegna degli oggetti rinvenuti è resa nota tramite pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio del Comune.
2. Contestualmente alla pubblicazione degli elenchi all'Albo Pretorio ed al fine di garantirne la massima pubblicità si provvederà a fornire adeguata informazione all'utenza mediante il sito internet del Comune.

Art. 6 – Restituzione documenti al proprietario

1. Nel caso di rinvenimento di documenti:
 - a) se appartenenti a persone residenti, l'Ufficio provvede all'invio di una comunicazione agli interessati, secondo le modalità ritenute più idonee;
 - b) se appartenenti a persone residenti fuori dal Comune, l'Ufficio li invia al Sindaco del Comune di appartenenza;
 - c) se trattasi di passaporti, l'Ufficio provvede ad inviarli alla Questura;
 - d) se appartenenti a cittadini stranieri, non domiciliati in Italia, l'Ufficio provvede ad inviarli alle rispettive Ambasciate.
2. Il denaro rinvenuto è versato dall'ufficio alla Tesoreria Comunale.
3. Nel caso si tratti di blocchi di assegni di C/C, tessere Bancomat, carte di credito, libretti di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà a darne comunicazione alla Banca emittente, affinché provveda al ritiro.
4. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti.

Art. 7 – Restituzione beni al proprietario

1. Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, o a persona delegata al ritiro, munita di delega.
2. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall'art. 929 del Codice Civile, ha l'obbligo di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata dell'oggetto ed esibire l'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti. Nel caso di persona delegata è richiesta una descrizione scritta dell'oggetto, nonché copia dell'eventuale denuncia.
3. All'atto della restituzione del bene, l'Ufficio redige un verbale di consegna, rilasciandone una copia al proprietario o al rinvenitore, contenente la descrizione dell'oggetto, le indicazioni del ritrovamento e l'attestazione di avvenuta restituzione.
4. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti del competente Ufficio e ai locali di custodia dei beni rinvenuti, né prendere visione degli oggetti senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio.
5. Gli oggetti privi di valore commerciale o di modico valore, dopo un periodo massimo di giacenza di 365 giorni, saranno distrutti redigendo apposito verbale.

Art. 8 – Oneri di custodia del bene

1. Qualora l'attività di custodia comporti dei costi significativi, l'Amministrazione comunale si riserva di valutare l'istituzione di una nuova tariffa.

Art. 9 - Premio al ritrovatore

1. Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, qualora questi lo richieda, il premio previsto dall'art. 930 del Codice Civile.
2. L'ufficio si avvale della facoltà di sottoporre al proprietario il modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali al fine di poter garantire l'esercizio del diritto di richiesta del premio di legge al ritrovatore, come disposto dall'art. 930 del Codice Civile.
3. L'ufficio rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell'art. 930 del Codice Civile tra il proprietario e il ritrovatore.
4. Le disposizioni sul premio dovuto al ritrovatore non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio della loro attività.

Art. 10 - Acquisto della proprietà di cosa ritrovata (art. 929 Codice Civile), da parte del ritrovatore

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione di cui al precedente art. 5 senza che il proprietario si sia presentato, l'oggetto, oppure il suo prezzo, se le circostanze ne abbiano richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore qualora si fosse dichiarato interessato. Lo

stesso potrà ritirarlo entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso trasmesso secondo le modalità ritenute più idonee in base alle circostanze concrete.

Qualora il ritrovatore si sia manifestamente dichiarato non interessato ad acquisire la proprietà del bene, decadono i diritti del ritrovatore.

2. Qualora il Comune abbia sostenuto spese particolarmente onerose per la custodia dell'oggetto, tanto il proprietario quanto il ritrovatore divenuto proprietario, devono provvedere alla rifusione delle stesse a norma dell'articolo 929 del Codice Civile e del precedente articolo 8.
3. Le disposizioni sull'acquisto della proprietà non si applicano ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblici servizi, per cose trovate in funzione dell'esercizio delle loro attività.

Art. 11 - Acquisto della proprietà di cosa ritrovata da parte dell'Amministrazione comunale

1. L'Amministrazione Comunale diviene proprietaria dell'oggetto ritrovato quando, decorsi i termini di cui all'art. 929 del codice civile, il ritrovatore o il legittimo proprietario non ne richiedano l'acquisizione.
2. Gli oggetti così di proprietà del Comune possono:
 - a) essere alienati tramite asta pubblica avvalendosi anche di Enti specializzati;
 - b) essere destinati ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione comunale;
 - c) essere concessi in comodato o ceduti gratuitamente a enti e soggetti pubblici e/o privati, senza fini di lucro.

Art. 12 - Responsabilità

1. L'addetto all'Ufficio è personalmente responsabile dell'esatta compilazione dei verbali, della conservazione degli oggetti e della restituzione ai singoli proprietari o rinventori.
2. L'Ufficio non risponde di eventuali danni o irregolarità che si possono verificare con riferimento alla conservazione e/o alla consegna e/o alla restituzione di beni rinvenuti da parte di altri Enti/Autorità.
3. L'Ufficio rimane estraneo ad eventuali rapporti intercorrenti fra proprietario del bene e rinventore del predetto.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.